

DISCIPLINARE D'INCARICO PER SUPPORTO TECNICO/SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO ATTUATIVO ALPEGGI.

PARTI INTERESSATE

Committente: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Via Pola 12 - 20124 MILANO
C.F. e P.I. 03609320969

Professionista: (NOME COGNOME).
(INDIRIZZO)
(C.F. - P.IVA)

PREMESSA

La prestazione professionale per assistenza tecnico specialistica di cui al presente disciplinare è prevista nell'ambito del Progetto Attuativo Alpeggi, con particolare riferimento allo sviluppo dell'Osservatorio Regionale degli Alpeggi.

Con DGR n° XI /1209 del 4.02.2019 sono state approvate le "Linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio" in attuazione dell'art. 24 ter della l.r. n. 31 del 5.12.2008.

La citata deliberazione, ravvisando la necessità di monitorare nel tempo l'applicazione delle linee guida, traendone informazioni utili al rispetto delle dinamiche che ne scaturiscono e che devono essere valutate ai fini di mirate politiche d'intervento prevede, tra l'altro, la definizione di una specifica attività di raccolta dati e monitoraggio

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste conferisce a l'incarico di prestazione professionale esterna per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Art. 2 - ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il professionista incaricato si impegna a svolgere le attività di seguito elencate:

- elaborazione di scheda di monitoraggio di applicazione delle Linee Guida Regionali;
- interviste ed elaborazioni dati relativi all'applicazione delle Linee Guida Regionali
- predisposizione di una banca dati;
- somministrazione di questionari agli alpeggiatori ed agli enti proprietari, con l'avvalimento del supporto operativo di ERSAF e delle Comunità Montane;
- raccolta dei questionari, elaborazione dei dati ed implementazione banca dati;
- elaborazione report annuale e sua presentazione al pubblico

In riferimento alle attività sopra descritte dovranno essere realizzati e previsti:

- 1) banca dati dell'osservatorio regionale degli Alpeggi;

- 2) elaborazione dei questionari;
- 3) elaborazione schede monitoraggio applicazione Linee Guida Regionali;
- 4) presenza alle riunioni di coordinamento interno;
- 5) partecipazione agli incontri programmati sul territorio;
- 6) redazione rapporto finale;
- 7) sviluppo di rapporti e documenti tecnici inerenti all'ambito di attività

Tutte le attività saranno svolte sotto il coordinamento del Dirigente responsabile della U.O. "Programmazione interventi e servizi per il territorio, la montagna e le filiere", in collaborazione con il personale ERSAF incaricato del progetto.

Pur garantendo l'autonomia dell'attività, la prestazione sarà resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato fornite dal Dirigente responsabile o suo delegato o del personale ERSAF incaricato del progetto, in relazione alle specifiche esigenze progettuali. Il professionista dovrà pertanto attenersi alle direttive e indicazioni fornite, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico. L'incarico richiesto prevede inoltre la disponibilità a sopralluoghi. L'incarico prevede inoltre la condivisione di tutti i materiali prodotti dal soggetto selezionato con ERSAF: questi dovranno essere raccolti e resi disponibili in formati editabili.

Art. 3 - DURATA COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il presente incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e termine il 31.12.2021, ed è così articolato: -dalla decorrenza al 31.12.2019

- dal 1.01.2020 al 31.12.2021: attività che verrà attivata a discrezione di ERSAF sulla base di eventuale conferma dell'attività da parte di Regione Lombardia

Per l'anno 2019 il corrispettivo previsto è di €. 25.000,00, al lordo di IVA se dovuta, oneri previdenziali e assistenziali, nelle aliquote di legge pro-tempore vigenti ed è comprensivo di ogni altra eventuale spesa.

Per i successivi anni 2020 e 2021 è di €. 36.000 al lordo di IVA se dovuta, oneri previdenziali e assistenziali, nelle aliquote di legge pro-tempore vigenti ed è comprensivo di ogni altra eventuale spesa.

Il compenso, da considerarsi onnicomprensivo di ogni spesa a carico dell'incaricato, è stabilito in funzione della valutazione insindacabile di ERSAF e quantificato sulla base dell'impegno presunto necessario allo svolgimento delle predette attività ed in base alle competenze richieste al professionista.

Il compenso è stabilito in funzione della valutazione insindacabile di ERSAF e quantificato sulla base dell'impegno presunto necessario allo svolgimento delle predette attività ed in base alle competenze richieste al professionista.

Il pagamento, dietro presentazione di fattura, sarà effettuato previa verifica del Dirigente responsabile, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, come di seguito definito per la prima annualità:

Attività	Tempistica	Importo al lordo di IVA, se dovuta e oneri
Presentazione Piano di lavoro	31.07.2019	€. 2.000

Elaborazione banca dati dell'osservatorio regionale degli Alpeggi	31.08.2019	€. 4.000
Elaborazione schede monitoraggio applicazione Linee Guida Regionali	30.09.2019	€. 8.000
Elaborazione dei questionari alpeggi	31.10.2019	€. 8.000
Rapporto conclusivo delle attività	15.12.2019	€. 3.000

Qualora i risultati forniti dal professionista risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero non siano soddisfacenti, il Dirigente di riferimento potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 5 - PENALITA'

Il soggetto incaricato che termina in ritardo il servizio, non sanato da concessioni di proroga o da sospensione o che non consegna nel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, è soggetto a penale nella misura dello 0,1% dell'importo per ogni giorno di ritardo sulla scadenza di ciascuna fase. Qualora il ritardo superi di 30 giorni il tempo utile concesso per portare a termine il servizio, è facoltà dell'ERSAF di risolvere il contratto per inadempienza, con incameramento delle trattenute operate a titolo di garanzia ed il risarcimento di ogni danno e spesa.

Art. 6 RESPONSABILITA'

Il Professionista è responsabile dell'esatto adempimento del contratto.

Egli è altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle presentazioni contrattuali e imputabili allo stesso; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del contratto.

Art. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazioni di carattere riservato di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte di ERSAF.

I prodotti derivanti dal presente incarico saranno di esclusiva proprietà di ERSAF. Il soggetto incaricato si impegna a non fornire informazioni o cartografie, anche parziali, a terzi, né tantomeno a duplicare ed utilizzare i materiali forniti per altri scopi non previsti dal presente servizio, salvo espressa autorizzazione da parte di ERSAF. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente punto, lo stesso è passibile di penale pari a 5% dell'ammontare contrattuale, salvo la facoltà dell'ERSAF, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di risolvere il contratto e, ove si ravvisino gli estremi di reato, di esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dal punto 4 dell'avviso di selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice Civile.

In ogni caso di recesso e risoluzione del contratto, spetta il pagamento delle prestazioni validamente concluse a favore dell'incaricato. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all'incaricato.

In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei servizi o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ERSAF avrà il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte dei servizi regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo complessivo. Al soggetto incaricato sarà addebitato il maggior onere derivante ad ERSAF dalla stipulazione di un nuovo contratto con un altro soggetto.

Art. 9 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 10 - DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente disciplinare diverrà impegnativo per il Professionista all'atto della firma, mentre lo diverrà anche per ERSAF alla prescritta e definitiva approvazione.

Art. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Art. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) ed alle altre norme vigenti in materia.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura; potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti da leggi o regolamenti. La comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Milano,

Il Professionista

il Dirigente responsabile
Struttura Servizi legali, amministrativi,
organizzazione e personale

Art. 14 – APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice civile le seguenti clausole: art. 5 penalità, art 8 recesso e risoluzione del contratto e art. 9 controversie.

Il professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.
